

REGOLAMENTO (CEE) N. 1254/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26-bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1991/1992 dal regolamento (CEE) n. 1625/91 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1626/91 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi

per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per questa campagna per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base alle proposte sui prezzi e le misure connesse della Commissione al Consiglio per la campagna 1992/1993; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1992/1993, e in particolare quelle che riguardano l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2607/91 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezioni fatte per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹¹⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio⁽¹²⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 40.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11.⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 55.⁽¹⁰⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹¹⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.